



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Giuliana Beschi

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corgi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Saini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarengi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
M. Berruti, G. Beschi, L. Binda,
P. Bisi, M. Fazio, G.A. Lanfranchi,
M.R. Gheido, R. Redeghieri,
A. Sterli, M. Taurino, E. Valcarengi

Stampa
Tiber Spa - Via Industriale, 24/26
Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/6810155

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 4/2003 del 9.05.2003
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 27.09.2024


RATIO Lavoro

Periodico dedicato all'amministrazione del personale e al diritto del lavoro


Sommario 10/2024

Opinione	- Impresa familiare a tutto tondo per le coppie di fatto	3
Notizie in breve		5

Legislazione

Novità	 - Patente a crediti dal 1.10.2024	6
	- Incentivi all'occupazione nel decreto Coesione convertito	14
	- Novità per il lavoro dal decreto "Salva infrazioni"	20
	- Esonero dall'obbligo di assunzione disabili per lavorazioni a rischio elevato	22
	- Riforma delle sanzioni tributarie dal 1.09.2024	26

Prassi

Ministeri	- Attività di vigilanza e diffida amministrativa	28
Inps	- Precisazioni Inps su esonero contributivo per parità di genere	34
	 - Incentivo alle assunzioni di persone con disabilità	38
	- Domanda Iscro entro il 31.10.2024	40
Inail	- Rivalutazione dei minimali e massimali Inail dal 1.07.2024	42

Pratica d'ufficio

Adempimenti	- Principali novità del modello 770/2024	44
	- Esempi di compilazione del modello 770/2024	48
	- Modello 770/2024 per dividendi e redditi di capitale	58

Rubriche

Scadenario	- Adempimenti mese di ottobre 2024	60
Strumenti	- Variazione interessi di dilazione Inps e Inail dal 18.09.2024	62
Note a sentenze	- Attività investigativa e assenze per malattia	64



Helianthus tuberosus

Se avete un luogo in giardino un po' defilato che si apprezza visto dall'alto e siete carenti di fioriture tardo-estive e autunnali, allora *Helianthus tuberosus* - il "fiore del sole" tuberoso, conosciuto anche come topinambur - potrebbe essere una soluzione interessante.

Occorre prestare molta attenzione poiché si tratta di una pianta inserita nella lista nera delle specie alloctone invasive oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione, per lo meno in Lombardia, data la provenienza dal Nord America (Canada sud-occidentale e Stati Uniti).

Tuttavia, se si ha l'accortezza di delimitare l'area d'impianto e di non diffondere i tuberi né da soli né confusi con il terreno, la propagazione per seme è piuttosto modesta.

L'esistenza in natura è legata agli ambienti ruderali, soprattutto in vicinanza dei corsi d'acqua su terreni sabbiosi, o tutt'al più limosi, ricchi di azoto.

Dopo l'introduzione dal Canada, via Francia, all'inizio del Seicento (1606, secondo Andrea Saccardo), col tempo è sfuggito alla coltivazione. Coltivazione che lo vede coadiuvante di diete ipocaloriche visto che il tubero non contiene amido ma inulina, un polisaccaride non digeribile dagli enzimi prodotti dall'organismo umano utilizzato dai batteri della flora intestinale che lo fermentano per ricavarne nutrimento, con conseguenze positive sulla funzionalità intestinale.

Marco Fabbri

www.marcofabbri.it

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

Indirizzo Skype: [servizioclientiratio](https://www.skype.com/name/servizioclientiratio)

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

RIVALUTAZIONE DEI MINIMALI E MASSIMALI INAIL DAL 1.07.2024

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI VALORI

Art. 116, c. 3 D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 - D. Lgs. 23.02.2000, n. 38 - D.M. Lavoro 19.07.2018 D.M. Lavoro 2.08.2019, n. 95 - D.M. Lavoro 3.08.2020, n. 91 - D.M. Lavoro 23.09.2021, n. 188 Circ. Inail 13.11.2018, n. 42 - Circ. Inail 9.05.2019, n. 11 - Circ. Inail 23.09.2019, n. 25 Circ. Inail 6.05.2020, n. 18 - Circ. Inail 28.12.2020, n. 47 - Circ. Inail 31.05.2021, n. 16 Circ. Inail 23.11.2021, n. 32 - Circ. Inail 14.12.2021, n. 36 - Circ. Inail 16.05.2022, n. 21 Circ. Inail 2.09.2022, n. 33 - Circ. Inail 14.07.2022, n. 26 - Circ. Inail 8.11.2023, n. 47 - Circ. Inail 3.09.2024, n. 23

Secondo quanto stabilito dall'art. 11 D. Lgs. 38/2000, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati ed agli invalidi del lavoro è rivalutata annualmente, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.

Gli incrementi annuali sono da riassorbire nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10%, fissata dall'art. 20, cc. 3 e 4 L. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 5.07.2024, n. 114 rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1.07.2024 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di € 20.258,70 e di € 37.623,30.

Sulla base di tali importi, l'Inail ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite riportati nella circ. 23.05.2024, n. 12.

SCHEMA DI SINTESI

RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE

Art. 11
D. Lgs. 38/2000

La retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte ai mutilati e agli invalidi del lavoro è rivalutata annualmente, con decreto del Ministero del Lavoro, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Inail, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.

Gli incrementi annuali, come sopra determinati, saranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata dall'art. 20, cc. 3 e 4 L. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

PROFILO RISARCITORIO

Ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, il minimale ed il massimale di rendita corrispondono ai seguenti importi:

Dal 1.07.2024.

Minimale di rendita ⇒ Annuale ⇒ € 20.258,70

Massimale di rendita ⇒ Annuale ⇒ € 37.623,30

Assegno per assistenza personale continuativa.

Dal 1.07.2024: € 667,12⁽¹⁾.

Assegno una tantum da corrispondere in caso di morte per infortunio o malattia professionale.

Dal 1.07.2024: € 12.240,02⁽¹⁾.

Nota⁽¹⁾

D.M. Lavoro 5.07.2024.

TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI VALORI

Tavola

Riepilogo dei valori dal 1.07.2024

Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita⁽²⁾	Retribuzione convenzionale	Giornaliera	€ 67,53
		Mensile	€ 1.688,23
Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis Codice Civile	Retribuzione convenzionale	Giornaliera	€ 67,80
		Mensile	€ 1.695,10
Lavoratori dell'area dirigenziale SENZA contratto part-time	Retribuzione convenzionale	Giornaliera	€ 125,41
		Mensile	€ 3.135,28
Lavoratori dell'area dirigenziale CON contratto part-time	Retribuzione convenzionale oraria		€ 15,68
Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati	Minimo mensile		€ 1.688,23
	Massimo mensile		€ 3.135,28
Retribuzione di ragguglio⁽¹⁾	Retribuzione convenzionale	Giornaliera	€ 67,53
		Mensile	€ 1.688,23
Retribuzione effettiva annua per lavoratori sportivi⁽³⁾	Minimo e massimo mensile	Annuale	€ 20.258,70
			€ 37.623,30
Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali	Premio annuale a persona	Anno scolastico 2023/2024: regolazione	€ 10,05
		Anno scolastico 2024/2025: anticipo	€ 10,40
Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali (allievi IeFP)	Retribuzione minima giornaliera		€ 67,53
	Premio speciale unitario annuale		€ 69,41
Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla L. 84/1994	Retribuzione convenzionale giornaliera per 12 giorni mensili		€ 1.510,44 (€ 125,87 x 12)

Note

- ⁽¹⁾ • Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.
- Tale tipologia di retribuzione si applica ad esempio ai familiari, soci ed associati senza retribuzione effettiva (a condizione che non siano stabilite retribuzioni convenzionali o premi speciali).
- ⁽²⁾ • Si tratta di:
- .. detenuti e internati;
 - .. allievi dei corsi di istruzione professionale;
 - .. lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
 - .. lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
 - .. lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
 - .. giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.
- ⁽³⁾ • A seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, attuati con D. Lgs. 28.02.2021, n. 36, a decorrere dal 1.07.2024, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all'art. 34, c. 1, 2° periodo, del medesimo decreto legislativo. La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'art. 116, c. 3, del medesimo decreto.

VARIAZIONE INTERESSI DI DILAZIONE INPS E INAIL DAL 18.09.2024

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- RIFLESSI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Decisione Banca Centrale Europea 12.09.2024 - L. 23.12.2000, n. 388 - Art. 30 D.L. 2.03.2024, n. 19 conv. in L. 29.04.2024, n. 56 - Circ. Inps 16.09.2024, n. 89 - Circ. Inail 20.09.2024, n. 28

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria 12.09.2024, ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema a decorrere dal 18.09.2024. La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, e anche sulla misura delle sanzioni civili.

SCHEMA DI SINTESI

INTERESSI INPS	Interessi di dilazione	⇒ L'interesse di dilazione di pagamenti Inps è calcolato sulla base del nuovo tasso del 9,65% annuo. ⇒ Da applicare alle domande di rateazione presentate dal 18.09.2024.
	Interessi di differimento	⇒ I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiscono modificazioni.
SANZIONI CIVILI INPS		• A decorrere dal 18.09.2024, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi deve essere calcolato al tasso del 9,65% annuo.
		• Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,65%, si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.
	Pari al 9,15% annuo (tasso 3,65% + 5,5 punti)	⇒ • Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali. ⇒ • Dal 1.09.2024 se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la tassazione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d'anno. ⇒ Art. 116, c. 8, lett. a) L. 388/2000
	Pari al 30% annuo, nel limite del 60% dei contributi non corrisposti	⇒ In caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del 9,15% in ragione d'anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia; ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari all' 11,15% in ragione d'anno (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti). ⇒ Art. 116, c. 8, lett. b), 1° periodo L. 388/2000
		⇒ Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori, sono dovuti gli interessi legali. ⇒ Art. 116, c. 10 L. 388/2000
	Procedure concorsuali	⇒ • Le sanzioni ridotte devono essere calcolate nella seguente misura: .. Tur nell'ipotesi dell'art. 116, c. 8, lett. a) L. 388/2000; .. Tur aumentato di 2 punti nell'ipotesi di evasione (art. 116, c. 8, lett. b), L. 388/2000). • La riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell'avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese. • Il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale e pertanto qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di 2 punti. • Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea del 12.09.2024, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dal 1.01.2024 (2,5% in ragione d'anno), a decorrere dal 18.09.2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 3,65%.

Nota⁽¹⁾

La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

RIFLESSI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

INTERESSI
INAIL• Interesse
per rateazioni
e dilazioni

- L'interesse dovuto per premi ed accessori è **pari al 9,65%**.

Il nuovo tasso si applica alle istanze di rateazione o dilazione presentate a partire **dal 18.09.2024**. Nulla cambia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

SANZIONI CIVILI
INAIL• Pari
al 9,15%

Rif. normativo	Fattispecie	Misura sanzione ⁽¹⁾
Art. 116, c. 8, lett. a) L. 23.12.2000, n. 388	Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;	9,15%
	Se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni , in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.	3,65%
Art. 116, c. 8, 2° periodo L. 23.12.2000, n. 388	Evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conforme al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, se il versamento è effettuato entro 30 giorni dalla denuncia.	9,15%
	Se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia.	11,15%
Note⁽¹⁾	La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.	

• Procedure
concorsuali

- Tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 2,50%, a decorrere dal 18.09.2024, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del **3,65%** (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema), mentre in caso di **evasione si applica il tasso del 5,65%** (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 2 punti).